

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1970

(37^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e rinvio:

« Approvazione dell'Atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1969 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la " Rai-Radiotelevisione italiana " » (1056) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 332, 338
FABIANI	337
PREZIOSI	337
SEMA	335, 337
SIGNORELLO, <i>relatore</i>	332, 337
VENANZI	333

Discussione e approvazione:

« Estensione della devoluzione in proprietà prevista dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, alle casse ed enti di assistenza e previdenza degli autori drammatici, dei musicisti, degli scrittori, degli artisti figurativi e degli attori » (1068):

PRESIDENTE	328, 329, 330, 331, 332
BARTOMEI, <i>relatore</i>	328, 329, 330, 331
BISORJ	331, 332

CURTI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	Pag. 330
FABIANI	329
PALUMBO	329

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bissori, Caleffi, Dalvit, Di Benedetto, Fabiani, Illuminati, Li Causi, Palumbo, Preziosi, Righetti, Schiavone, Signorello, Tesauro, Treu, Turchi e Venanzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Del Nero, Gianquinto e Mazzarolli, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Cagnasso, Sema e De Zan.

Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Curti e il sottosegretario di Stato per l'interno Tedeschi.

VENANZI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione della devoluzione in proprietà prevista dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, alle casse ed enti di assistenza e previdenza degli autori drammatici, dei musicisti, degli scrittori, degli artisti figurativi e degli attori » (1068)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della devoluzione in proprietà prevista dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, alle casse ed enti di assistenza e previdenza degli autori drammatici, dei musicisti, degli scrittori, degli artisti figurativi e degli attori ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLOMEI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione è relativamente semplice: esso riguarda l'estensione della devoluzione in proprietà di uno stabile posto in via Sicilia n. 59, a Roma, a favore delle casse ed enti di assistenza e previdenza degli autori drammatici, dei musicisti, degli scrittori, degli artisti figurativi e degli attori.

Questa esigenza nasce dal fatto che col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, fu soppressa l'organizzazione corporativa fascista della Confederazione dei professionisti e degli artisti e fu stabilito che i beni di proprietà della stessa dovessero essere attribuiti, o agli organismi che avessero dimostrato di avere la rappresentanza legale delle categorie corrispondenti a quelle tutelate dall'amministrazione disciolta, o agli enti ai quali fossero per legge trasferite le funzioni già spettanti alla predetta associazione: in mancanza di tali enti, i beni sarebbero stati devoluti a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione, a vantaggio delle stesse categorie.

Con la legge 13 marzo 1958, n. 234, fu data attuazione al suddetto decreto assegnando la proprietà dell'immobile citato ai consigli nazionali degli ordini e colleghi professionali regolarmente costituiti. Però, durante

la discussione di tale provvedimento fu rilevato che gli ordini nazionali non rappresentavano tutte le categorie facenti capo alla vecchia Confederazione fascista. In particolare, al Senato, il relatore De Bosio affermò che il trasferimento in proprietà dell'edificio di via Sicilia ai consigli degli ordini professionali poteva avvenire, ma senza pregiudicare il diritto alla devoluzione spettante ad altre categorie; e lo stesso Presidente del Consiglio dell'epoca, onorevole Zoli, fece presente l'ingiustizia che si sarebbe verificata se la prevista devoluzione non fosse rimasta « aperta ».

Occorre considerare che gli artisti ormai da tempo si sono organizzati in enti di tutela con personalità giuridica di diritto pubblico, che sono: la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli autori drammatici, la Cassa nazionale di assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori e l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo. Tali enti, con competenza unitaria su tutto il territorio nazionale, assolvono, per statuto, a compiti assistenziali e previdenziali in favore delle rispettive categorie. È a tali enti che col presente disegno di legge si intende ora estendere il titolo di proprietà dei beni della ex Confederazione dei professionisti e degli artisti. In questo modo entra in attuazione la seconda ipotesi del dispositivo del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, il quale appunto stabiliva che in mancanza di enti di diritto pubblico che avessero la legale rappresentanza delle categorie in questione, o ai quali fossero trasferite le funzioni già spettanti alla disciolta associazione, i beni di cui trattasi sarebbero stati devoluti a favore di enti che curassero l'assistenza delle categorie stesse. Quelle degli artisti erano state escluse dal beneficio del provvedimento del 1958, il quale però — come ho detto — aveva lasciato uno spiraglio aperto alla partecipazione delle associazioni che si fossero costituite posteriormente, sempre nell'ambito delle categorie che avevano fatto in precedenza parte della Confederazione dei

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)37^a SEDUTA (13 maggio 1970)

professionisti e degli artisti. Il disegno di legge in discussione propone, infatti, l'estensione della proprietà di cui trattasi agli enti e associazioni di categoria che ho citato.

F A B I A N I . Quali sono esattamente gli enti a cui è stata devoluta la proprietà dell'immobile di via Sicilia nel 1958?

B A R T O L O M E I , *relatore*. I consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali regolarmente costituiti. Mancavano invece, a quell'epoca, gli organi rappresentativi degli autori drammatici, dei musicisti e degli scrittori, che pure erano compresi nella disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti.

P A L U M B O . Ora appunto si tratta di estendere la comproprietà dell'immobile in questione anche agli organi rappresentativi delle categorie degli artisti.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Il meccanismo è chiaro. Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, ripeto, provvede allo scioglimento della Confederazione dei professionisti e degli artisti, disponendo che i beni di questa dovevano andare, o a enti che rappresentavano legalmente sul piano nazionale gli appartenenti alle categorie interessate, o ad enti pubblici investiti delle funzioni già spettanti alla disciolta amministrazione o, in mancanza, ad enti che curassero l'assistenza a vantaggio delle stesse categorie. Nel 1958 la proprietà dell'immobile di via Sicilia fu attribuita ai consigli nazionali degli ordini professionali come legittimi successori dei disciolti sindacati fascisti, partendo dal presupposto che gli ordini erano preesistenti al regime fascista. Però all'atto pratico si riconobbe che detti ordini, in quanto tali, non ricoprivano tutta l'area dei sindacati che avevano fatto parte della ex Confederazione dei professionisti e degli artisti. Per esempio, gli scrittori, ancora oggi, non sono inquadrati in un ordine, mentre nell'ordinamento fascista anche essi erano inquadrati sindacalmente; però gli scrittori attualmente sono riuniti in enti assistenziali. Ed essendo stato accertato

che gli enti assistenziali che ho precedentemente elencato rappresentano le categorie escluse dal beneficio del provvedimento del 1958, è stato presentato il presente disegno di legge per farli partecipare alla proprietà dell'immobile più volte citato.

P R E S I D E N T E . Vorrei qualche chiarimento, perchè penso che altrimenti potremmo trovarci in difficoltà.

Siccome nel testo del disegno di legge si parla di estensione della devoluzione in proprietà alle casse ed enti di assistenza e previdenza degli autori drammatici, dei musicisti, degli scrittori, degli artisti figurativi e degli attori, desidero sapere se le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale del 1944 trovano col presente disegno di legge piena attuazione, nel senso che i beni di cui trattasi vengono devoluti a favore di tutte le categorie interessate; se così non fosse, faremmo un'ulteriore devoluzione incompleta. Il testo fondamentale, mai modificato, del 1944, stabilisce infatti che i beni della ex Confederazione dei professionisti e degli artisti dovevano essere devoluti agli organismi che avessero dimostrato di avere la rappresentanza legale delle categorie corrispondenti: quindi, non deve mancare la rappresentanza di alcuna di queste categorie. Siamo ora sicuri che con questo disegno di legge si sia definitivamente regolarizzata la situazione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale del 1944?

P A L U M B O . La sicurezza assoluta non si può dare.

B A R T O L O M E I , *relatore*. Credo che non si possa fare un accertamento del genere. Quando si discusse il provvedimento del 1958, si riconobbe che i collegi e i consigli nazionali degli ordini rappresentavano in un certo modo le categorie interessate, in quanto discendevano dalle associazioni e dagli ordini preesistenti all'ordinamento fascista; però, nel corso della discussione, si rilevò che detti collegi e consigli non ricoprivano tutta l'area delle categorie considerate dal decreto legislativo luogotenenziale del 1944, per cui si pose in evidenza la pos-

sibilità di allargare successivamente la partecipazione alla proprietà dei beni in questione alle categorie che, già facenti parte della Confederazione fascista, non erano tuttavia inquadrare negli ordini professionali. In un secondo momento anche gli artisti e gli scrittori si sono organizzati, per fini di assistenza, in enti di diritto pubblico. Ed allora, ecco scattare la seconda ipotesi del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, l'ipotesi cioè in cui, in mancanza di organismi che abbiano la rappresentanza legale di alcune delle categorie interessate, la devoluzione dei beni in questione può essere fatta a favore di enti che curino l'assistenza delle categorie medesime.

Noi ora diamo semplicemente attuazione alla seconda ipotesi contemplata nel decreto legislativo luogotenenziale del 1944.

P R E S I D E N T E . Quindi scatta, come lei dice, la seconda ipotesi. Però ciò postula che sia stata già realizzata la prima ipotesi.

B A R T O L O M E I , relatore. Questa è stata realizzata col provvedimento approvato nel 1958.

P R E S I D E N T E . Ma è in corso, in sede giudiziaria, tutta una serie di contestazioni per quanto riguarda i professionisti. Bisognerebbe esaminare attentamente questo problema, perchè insorgono perplessità. Vorrei che da parte del Governo ci fossero forniti degli elementi atti a tranquillizzarci.

B A R T O L O M E I , relatore. Ma c'è il concerto del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su questo provvedimento!

P R E S I D E N T E . Però desidero perlomeno che il rappresentante del Governo ci confermi che si è realizzata la prima ipotesi.

C U R T I , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Onorevole Presidente, quando, nel 1958, è stato operato il trasferimento della proprietà dell'immobile di via Sicilia, si è tenuto conto della situa-

zione allora in atto che avesse anche una rilevanza giuridica, perchè nello Stato democratico, in fatto di organizzazione professionale e sindacale di categoria, vi è ampia libertà. Evidentemente però non tutte le organizzazioni possono avere personalità giuridica, e quindi partecipare alla proprietà dei beni della ex Confederazione dei professionisti e degli artisti: solo quelle giuridicamente rilevanti. Nel 1958 avevano rilevanza giuridica solamente i consigli degli ordini professionali: per questo la devoluzione fu fatta solo a loro. Se poi oggi, nell'ambito delle stesse organizzazioni professionali, vi sono contestazioni nei riguardi di tali consigli, è un'altra questione. È certo comunque che la prima devoluzione copriva tutta l'area allora esistente delle organizzazioni professionali che avessero una rilevanza giuridica e che quindi rappresentassero legalmente le categorie interessate.

Adesso le categorie degli artisti, cui si riferisce il disegno di legge in esame, si sono fatte avanti, poichè a loro volta hanno costituito degli enti di assistenza giuridicamente rilevanti, che sono abilitati, in base al secondo comma della legge fondamentale, ad entrare nella proprietà dei beni della ex Confederazione dei professionisti e degli artisti.

Con ciò non è possibile dire però che tutte le categorie siano sicuramente rappresentate, perchè potrebbero esservi categorie ancora non in condizione di avere in un ente o associazione la propria rappresentanza giuridica: quando questa verrà in futuro riconosciuta, detti enti o associazioni verranno ammessi alla contitolarità dei beni di cui trattasi. Ma oggi come oggi si può dire che tutta l'area delle categorie giuridicamente rappresentate e che una volta facevano capo alla ex Confederazione dei professionisti e degli artisti è immessa nella proprietà dell'immobile di via Sicilia.

B A R T O L O M E I , relatore. A me non pare che questo disegno di legge chiuda la partita.

P R E S I D E N T E . A questo punto entra in gioco una questione prettamente giuridica: si chiuda o non si chiuda la par-

tita con questo disegno di legge, dato il dettato della legge fondamentale, alla attuazione della seconda ipotesi non si può arrivare se non si è realizzata in modo integrale la prima. Si deve infatti prima esaurire completamente la prima ipotesi, che considera gli enti che hanno la rappresentanza legale e le funzioni di tutela delle categorie interessate. Vi è poi l'assicurazione, fornita dal Governo, che le categorie rappresentate nella ex Confederazione dei professionisti e degli artisti sono tutte comprese nel gruppo di quelle ammesse, attraverso i propri enti rappresentativi, alla comproprietà dei beni di cui trattasi. Ciò mi tranquillizza, perchè il Governo indubbiamente ha la responsabilità del disegno di legge presentato e quindi, se assicura che tutte le categorie che avevano già la loro rappresentanza nella ex Confederazione dei professionisti e degli artisti vedono così regolata la loro situazione, non interessano le controversie interne fra due o tre organizzazioni professionali: ciò che interessa è che non vi siano categorie non rappresentate nella contitolarità dei beni in questione.

BARTOLOMEI, *relatore*. Onorevole Presidente, la seconda ipotesi viene realizzata attraverso gli enti assistenziali delle categorie interessate che non hanno la propria rappresentanza legale in un ente riconosciuto come giuridicamente rappresentativo; altrimenti si cadrebbe nella prima ipotesi. Se poi questi enti assistenziali in futuro si trasformassero in organismi rappresentativi, o venissero creati dei nuovi organismi aventi la rappresentanza giuridica di dette categorie, può darsi che allora si debba modificare il titolo della proprietà dei beni di cui trattasi. La normativa resta aperta da questo punto di vista.

Allo stato attuale noi prendiamo atto della situazione esistente e siamo automaticamente garantiti che tutte le categorie interessate e in possesso dei requisiti di legge prescritti hanno titolo alla comproprietà dei beni della ex Confederazione. Ma nell'ipotesi in cui si riconoscesse che v'è qualche stortura, o che qualche frangia di categoria è rimasta esclusa, si dovrebbe proporre un altro disegno di

legge, per provvedere a regolare la situazione.

PRESIDENTE. La sua osservazione sul piano logico è perfetta; senonchè il sistema legislativo dispone in altro senso, e cioè che prima bisogna realizzare l'interesse di tutte le categorie che erano rappresentate nella disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti.

BISORI. A me pare che dal sistema legislativo emergano, in sostanza, due ipotesi: i beni della disciolta Confederazione professionisti e artisti vanno devoluti all'ente che dimostra d'aver legalmente la rappresentanza dei professionisti e artisti, o cui siano trasferite per legge le funzioni già spettanti alla Confederazione professionisti e artisti; oppure vanno devoluti a scopi di assistenza, istruzione, educazione in vantaggio dei professionisti e artisti per cui la Confederazione era costituita.

PRESIDENTE. Però il decreto del 1944 vuole devolvere i beni a beneficio delle stesse categorie che già ne fruivano con la rappresentanza sindacale fascista, e questo significa che prima di devolverli anche alle categorie non organizzate all'epoca della Confederazione si deve assicurare la comproprietà dei beni stessi ai professionisti e agli artisti già organizzati in enti e associazioni con rappresentanza legale. Questa è, secondo me, l'interpretazione corretta della norma. Però ogni dubbio in merito è superato dalle assicurazioni del rappresentante del Governo, il quale ha confermato che tutte le categorie rappresentate nella ex Confederazione dei professionisti e degli artisti sono incluse nella titolarità dei beni in questione.

BISORI. Io sono favorevole al disegno di legge. Noi non abbiamo oggi da inventare un meccanismo, che troviamo invece già costituito dal decreto legislativo luogotenenziale del 1944 e dalla legge del 1958. Quando quest'ultima fu discussa venne ampiamente e chiaramente detto che esso si proponeva soltanto di devolvere i beni di cui trat-

tasi ad alcune delle categorie interessate, lasciando aperto l'adito alle altre. Siccome oggi è incontestabile che le categorie cui si riferisce il disegno di legge hanno una rappresentanza in determinati enti, bisogna ammettere anche questi a fruire della devoluzione di quei beni. Se domani altre categorie avranno una propria rappresentanza giuridica, si faranno altri provvedimenti del genere. Perciò non vedo alcuna necessità di ulteriori chiarimenti o di rinvii e propongo di approvare senz'altro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Collega Bisori, come ho già detto, la questione è superata dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo. Ma che la legge preveda due ipotesi nettamente distinte, è un dato di fatto.

B I S O R I . Secondo me non c'era nemmeno bisogno delle dichiarazioni del Governo.

P R E S I D E N T E . Però la situazione poteva dar luogo a perplessità, dato anche che la lettura della relazione al disegno di legge può ingenerare dubbio e disorientamento.

B I S O R I . Per me si tratta di ipotesi diverse e concorrenti.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

La devoluzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti, di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, è estesa alle Casse nazionali di assistenza e previdenza degli autori drammatici, dei musicisti e degli scrittori, all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori e all'ENPALS - sezione attori.

(È approvato).

Art. 2.

I legali rappresentanti degli enti di cui all'articolo precedente o i loro delegati fanno parte del comitato di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 234.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Approvazione dell'Atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1969 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la " Rai-Radiotelevisione italiana " » (1056) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'Atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1969 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la « Rai-Radiotelevisione italiana », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S I G N O R E L L O , relatore. In merito al disegno di legge per l'approvazione dell'Atto aggiuntivo stipulato il 22 marzo 1969 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la « Rai-Radiotelevisione italiana » voi conoscete i termini della questione: nel 1954, dopo il passaggio all'Italia dell'amministrazione del territorio di Trieste e l'istituzione del Commissario generale del Governo, si dovette sopprimere l'Ente radio Trieste e quindi trasferire le relative competenze alla RAI-TV sulla base di una convenzione siglata nel 1952, mediante l'Atto aggiuntivo 30 giugno 1955 stipulato tra la Presidenza del Consiglio, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la RAI-TV ed approvato con legge 14 aprile 1956, n. 308.

L'istituzione della regione Friuli-Venezia Giulia ha portato, naturalmente, la necessità

di apportare modifiche e integrazioni agli accordi stipulati.

Le modifiche riguardano in particolare: 1) la composizione della Commissione di vigilanza e di controllo, di cui entrano a far parte rappresentanti della Regione; 2) il trasferimento delle attribuzioni del cessato Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste al Commissario del Governo per la Regione e, per alcuni determinati compiti, agli organi centrali dell'amministrazione; 3) l'aumento da tre a quattro ore giornaliere per le trasmissioni dei programmi locali in lingua italiana e la fissazione in dodici ore giornaliere della durata delle trasmissioni in lingua slovena; 4) la variazione dell'importo del rimborso annuale forfettario a favore della RAI da 110 a 250 milioni di lire, data la maggiore ampiezza degli obblighi contrattuali e i mutamenti verificatisi nei costi.

Si era posto anche il problema di una radicale modificazione della precedente Convenzione generale del 1952 ma, siccome questa verrà a scadere nel 1972, considerato il termine di scadenza relativamente vicino, si è ritenuto opportuno mantenere in vigore ancora per due anni l'atto aggiuntivo del 1955, apportandovi le modifiche resesi necessarie per il diverso ordinamento del territorio e per una più organica ripartizione degli orari di trasmissione. Alla scadenza della Convenzione 26 gennaio 1952, da parte del Governo italiano, e quindi del Parlamento, si provvederà a regolare *ex novo* i rapporti con la RAI-TV.

Pertanto le parti, cioè la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la « Rai-Radiotelevisione italiana », a modifica dell'Atto aggiuntivo 30 giugno 1955, hanno stipulato in data 22 marzo 1969 un nuovo atto aggiuntivo, che per divenire esecutivo deve essere approvato con legge dal Parlamento. Il presente disegno di legge risponde a questa finalità.

Per come si sono svolte le cose e per i limiti di tempo entro i quali l'Atto aggiuntivo avrà valore, il relatore esprime parere favorevole ed invita la Commissione ad approvare il disegno di legge.

V E N A N Z I . Prendo atto di quanto ha sottolineato il relatore, cioè del fatto che l'Atto aggiuntivo, di cui si chiede l'approvazione, ha un termine molto limitato perchè dovrebbe seguire le sorti della più vasta riforma della Convenzione del 1952.

Ritengo, tuttavia che, proprio perchè siamo in una fase di transizione, diciamo di aggiustamento, il provvedimento al nostro esame sia fortemente lesivo dei diritti delle minoranze etniche e linguistiche, sia perchè la trasmissione radio-televisiva in lingua slovena è stata impostata col trattato di pace di Londra, sia perchè, con la costituzione della Regioni Friuli-Venezia Giulia, sarebbe stato indubbiamente opportuno che si fosse anticipata l'innovazione radicale della Convenzione del 1952.

Il primo rilievo da fare, quindi, è che, sia pure prendendo atto di un aumento di fondi, sia pure prendendo atto (come ha sottolineato il relatore) dell'aumento delle ore di trasmissione in lingua slovena, tuttavia le finalità per cui le trasmissioni radio-televisive in lingua slovena sono state istituite mi sembrano fortemente eluse, a danno delle minoranze linguistiche alle quali tali trasmissioni sono dedicate.

La nostra parte, nella disamina che è stata fatta all'altro ramo del Parlamento, ha già sottolineato l'assoluta burocraticità della Commissione di vigilanza e di controllo com'è prevista dall'articolo 2 del disegno di legge, addirittura meno rappresentativa e democratica di quella prevista nel vecchio articolo 7 della Convenzione del 1955. La Commissione che oggi si propone, infatti, è composta: 1) dal capo del Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri o in sua vece dal direttore della divisione competente; 2) da un funzionario tecnico designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 3) dall'addetto stampa del Commissariato del Governo; 4) da due utenti designati dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La logica vorrebbe che i due utenti, o quanto meno uno di essi, fossero scelti nell'ambito della minoranza slovena; si lascia, invece, un margine di discrezionalità tale per cui non si riesce a comprendere che cosa

possano controllare due utenti designati dal Presidente della Regione, in ordine alle trasmissioni in lingua slovena che tra l'altro — mi si dice — sono molto scadenti per più versi.

Ma c'è di più: le funzioni, che secondo l'Atto aggiuntivo del 1955 erano affidate al Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, oggi sono completamente devolute al Commissario del Governo istituito ai sensi dell'articolo 124 e seguenti della legge costituzionale istitutiva della Regione Friuli-Venezia Giulia. In base alla vecchia convenzione, la Commissione di vigilanza aveva dei poteri effettivi, per quanto concerneva, ad esempio, il parere che doveva esprimere. Se non erro, infatti, l'articolo 6 dell'Atto aggiuntivo del 1955 così recita:

« È istituita, presso il Commissariato generale del Governo per il territorio di Trieste, una Commissione consultiva e di vigilanza per le radiodiffusioni, nominata, con decreto del Commissario generale d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con il compito della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari del Territorio, con facoltà di proporre al Commissariato generale le modifiche ed i miglioramenti da apportarsi, e di sorvegliare sull'esecuzione del piano trimestrale dei programmi ».

Invece la Commissione, così burocraticamente composta come il disegno di legge prevede, non avrà la possibilità di assolvere compiti culturali ed educativi, nè potrà garantire il buon livello delle trasmissioni radiofoniche, e possibilmente anche televisive, in lingua slovena.

Fortunatamente con la normativa in esame si propone l'abrogazione del famigerato articolo 5 della Convenzione del 1955, limitativo dei diritti di libertà della Commissione, e la sua sostituzione con il vecchio articolo 20 della Convenzione del 1952, che nei primi due commi così recita:

« Per gravi motivi di ordine pubblico il Ministero dell'interno, d'intesa col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, può modificare il piano di massima dei programmi e degli orari.

Per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico o per gravi necessità pubbliche il Governo potrà, con decreto del Presidente della Repubblica, inteso il Consiglio dei ministri, sospendere o limitare l'esercizio ed eventualmente prendere possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della società ed assumerne l'esercizio ».

Seguono i commi terzo, quarto e quinto sulle modalità di assunzione, eccetera.

Per fortuna, come dicevo, l'articolo 5 è stato abrogato ed è stato introdotto il citato articolo 20.

Ci sembra che la proposta di un disegno di legge di questo tipo, che attiene ad una convenzione fatta specificamente per una minoranza inclusa nella Regione Friuli-Venezia Giulia e alla quale si nega la possibilità di essere preventivamente consultata, ponga il Parlamento di fronte ad un fatto compiuto che è anche fortemente limitativo — ripeto — dei diritti che dobbiamo riconoscere alle minoranze slovene. Pertanto, riteniamo che il disegno di legge non si debba approvare. Tanto più che la vecchia Convenzione del 1955, all'articolo 11, prevedeva anche la possibilità (stiamo discutendo nel 1970 e il 1972 è imminente) che alla cessazione del Commissariato generale, o in caso di sua trasformazione, ulteriori accordi sarebbero stati stipulati tra le parti contraenti per regolare le materie trattate dalla Convenzione, forse sarebbe stato opportuno, in attesa della riforma generale, o innovare profondamente e fare una Convenzione in un certo senso « pilota », proprio tenendo conto dei particolari diritti delle minoranze, oppure tirare ancora avanti e non ricorrere ai vecchi schemi della Convenzione del 1952 che è vivamente criticata, e di cui tutti auspicano una profonda modificazione. Se si considera poi che oggi esiste la Regione Friuli-Venezia Giulia, mi pare che la materia avrebbe dovuto in primo luogo postulare una migliore formulazione di questa modifica di Convenzione, o addirittura una nuova Convenzione, aggiuntiva alla precedente del 1955; si doveva adottare, in sintesi, a nostro avviso, un indirizzo nuovo, che effettivamente tutelasse i diritti delle minoranze e consentisse un migliore perseguimento di que-

gli obiettivi in vista dei quali tali Convenzioni di tipo speciale sono state stipulate fin dal 1955, anzi prima ancora, per il territorio di Trieste.

Per questi motivi, evidentemente il nostro Gruppo voterà contro il disegno di legge.

S E M A . Vorrei ribadire i concetti espressi dal collega e compagno Venanzi e aggiungere qualcosa per quanto riguarda i motivi del nostro voto contrario al presente disegno di legge.

Mi dispiace di dovere dire (non se ne abbia a male il senatore Signorello) che mi è sembrato di intravedere nelle parole del relatore una certa sottovalutazione del provvedimento al nostro esame, o per lo meno mi è sembrato che questo venisse presentato come un provvedimento molto semplice e di carattere limitato, quando invece implica, a mio avviso, dei grossi problemi. In primo luogo c'è da rilevare che il disegno di legge non trae origine da una semplice convenzione con la RAI o con altri enti o istituzioni, ma promana da uno strumento di carattere internazionale che impegna il Governo italiano ad istituire un adeguato numero di trasmissioni dalla stazione radio di Trieste in lingua slovena. E lo strumento internazionale è rappresentato dal *Memorandum* di Londra e dai relativi allegati speciali del 5 ottobre 1954, con carattere vincolante per quanto riguarda il riconoscimento dei diritti nazionali degli sloveni che abitano a Trieste e nella Regione Friuli-Venezia Giulia, ed è anche un dovere di ordine culturale al quale il nostro Paese e la nostra RAI non possono sottrarsi, oltre che nei confronti degli sloveni che abitano nel Friuli-Venezia Giulia, anche nei confronti della Repubblica federativa Jugoslava per le trasmissioni in sloveno e in italiano.

Ma non è solo di questo che voglio parlare. Il 7 ottobre 1966 fu elaborato il cosiddetto piano CIPE, il quale prevedeva alcune misure che abbiamo ritenuto lesive degli interessi economici di Trieste (si consideri la chiusura del cantiere San Marco). Tra le varie misure predisposte c'era anche l'impegno per l'incremento dell'attività nel settore telefonico e radio-televisivo di Trieste; un im-

pegno annunciato ufficialmente a Trieste per l'ampliamento di tutto il servizio radio-televisivo e l'istituzione di una trasmissione radio-televisiva dalla stazione di Trieste. Siamo a quattro anni di distanza circa da quella data ma l'impegno non è stato mantenuto; e non sarebbe giusto secondo me, nell'atto di approvare un disegno di legge di questo genere, che la Commissione fosse all'oscuro di tale fatto.

Pertanto, anche il contenuto economico-finanziario della Convenzione che andiamo a ratificare è un contenuto modesto e non corrispondente agli stessi impegni del nostro Governo. Non c'è stato un piano organico per l'ampliamento di una sede che era stata ultimata nel 1964; ciò ha dato adito a proteste, a prese di posizione unitarie delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli artisti operanti nella stazione radio di Trieste a causa del gravissimo disagio.

È aumentato in altre sedi il numero dei dipendenti, dei tecnici, degli operai e impiegati; a Trieste è diminuito a tal punto che le esigenze delle trasmissioni hanno richiesto l'utilizzazione di squadre di tecnici, impiegati e artisti di altre sedi. Vi è, quindi, un organico inadeguato e per le trasmissioni italiane e per quelle in lingua slovena (che prevedono dodici ore circa, cioè quattro volte il numero di ore delle trasmissioni italiane perchè è evidente che le altre ore di programma in lingua italiana sono coperte dalle trasmissioni nazionali).

Le trasmissioni in lingua slovena sono di livello modesto e inadeguato. Qui si potrebbe aprire tutta una discussione sulla RAI che non è il caso di fare; ma su questi problemi non posso non esprimere la mia opinione. Il nostro Paese nelle sue trasmissioni radio televisive nazionali e anche internazionali dovrebbe avere, in modo particolare in un'area delicata come quella della Regione Friuli-Venezia Giulia, una posizione di particolare decoro culturale, artistico e scientifico che non ha. Vorrei dire di più: le trasmissioni in lingua slovena sono andate in questi anni deteriorandosi in modo preoccupante, e perciò è importante la questione della Commissione, cui ha già accennato il collega Venanzi e sulla quale io ritornerò.

Le trasmissioni in lingua slovena da Trieste sono ascoltate non solo dagli sloveni che abitano in quella Regione ma anche dalla Jugoslavia, dalla Slovenia e dalle altre Repubbliche, le quali hanno delle trasmissioni radio-televisive di grande valore, di notevole rilievo. Noi ci presentiamo, quindi, anche in un confronto di carattere culturale in una posizione che non ci fa onore e con delle trasmissioni che non sono, come invece dovrebbero essere, particolarmente curate e ispirate ai concetti di massima apertura di fronte ai grandi problemi della cultura.

Nella zona di Trieste si dibattono, forse più che in altre provincie d'Italia, grossi problemi di rapporti culturali internazionali: specchio di questi dibattiti dovrebbe essere naturalmente la RAI-TV, e invece non lo è, nè vi sono elementi che diano adito a sperare che lo possa diventare. Non voglio in questo momento parlare di altre questioni di vita democratica all'interno dell'apparato, dei rapporti tra dirigenti e funzionari, tra dipendenti della stazione radio di Trieste; ma vorrei soffermarmi, invece, sul contenuto politico, cioè sullo scopo di una Commissione che, così com'è composta, secondo la legge in discussione, non rispecchia nessuna di queste caratteristiche: livello culturale, rispondenza al carattere nazionale degli utenti ai quali si rivolgono per 12 ore le voci della radio italiana, impostazione politica.

Se criticabile per molti aspetti è l'assieme dei programmi radio-televisivi italiani, lo è altrettanto il programma in lingua slovena. Vorrei dire che in questo campo l'effetto delle lotte che si sono fatte e che si stanno facendo non si è assolutamente sentito. E questa è una grave deficienza; non è un fatto che contribuisca al miglioramento dei rapporti tra maggioranza e minoranza nazionale e al miglioramento dei già buoni rapporti esistenti tra Italia e Jugoslavia. Io credo che una convenzione, anche di portata limitata, con un obiettivo specifico, debba rispecchiare queste nuove esigenze.

La Commissione che viene proposta è una Commissione scarsamente democratica, com-

posta da cinque persone, di cui tre funzionari e due utenti designati dal Presidente della Regione. Si rispetta in questo modo veramente l'autonomia della Regione? Intanto si potrebbe cominciare col dire che tutti i componenti della Commissione dovrebbero essere utenti della RAI-TV; in secondo luogo, che la designazione dovrebbe esser fatta dal Consiglio regionale, non dal Presidente della Regione, e in ogni caso con voto limitato. In terzo luogo, stante il fatto che la Commissione viene istituita per assolvere un particolare compito, che è quello del controllo delle trasmissioni in lingua slovena, per ciò che riguarda il contenuto, il carattere, il livello culturale delle trasmissioni in lingua slovena e la loro rispondenza alle esigenze della minoranza nazionale.

Quale garanzia noi abbiamo che la Commissione assolva una funzione del genere, essendo essa composta presumibilmente da cinque personaggi che intanto non sono sloveni? Bisognerebbe che tutti i componenti di tale Commissione, o almeno la maggior parte, fossero sloveni. Io ho la massima stima della cultura dei senatori qui presenti e vorrei chiedere a ciascuno di essi se si sentirebbe in grado di controllare, di contribuire a migliorare una trasmissione in lingua slovena oppure in un'altra lingua straniera. Nessuno, credo, potrebbe rispondere che si sente in grado di farlo. E possiamo noi ritenere che i funzionari della RAI o del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni siano dotati di virtù taumaturgiche tali da conoscere i problemi culturali, artistici e storici dei popoli slavi in generale e della comunità slovena in particolare? Certamente no! Ed allora non comprendo veramente come i colleghi siano disposti a votare il presente disegno di legge, a ritenere valida questa impostazione e ad avallarla. Ecco un primo problema che voglio sottoporre alla loro coscienza.

Secondo problema: mi auguro (ed è il minimo che possa augurarmi) che il Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia, onorevole Alfredo Berzanti, abbia la sensibilità di designare due cittadini italiani di

lingua slovena (ammesso che la legge rimanga immutata). Vi è da considerare, però, che gli sloveni sono come gli italiani: sono comunisti, sono socialisti, sono cattolici, sono liberali, sono di tutti i colori politici o di nessun colore. Quale garanzia di carattere politico può darci una nomina che non rispecchi, oltre alla componente essenziale del fattore etnico, anche quello politico e democratico attraverso un'adeguata rappresentatività politica dei membri di questa Commissione?

Allora, se le cose stanno in questi termini, io mi domando: si tratta veramente di una Commissione oppure (scusatemi il termine un po' duro ma estremamente sincero) di una beffa e dal punto di vista democratico e dal punto di vista nazionale? Questa è una ragione molto seria, onorevoli colleghi, che c'induce assieme alle altre a dare un voto negativo al presente disegno di legge. Un processo di democratizzazione non può avvenire attraverso la creazione di una Commissione per eccellenza e in partenza antidemocratica.

P R E Z I O S I . Penso che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che richiede un po' di meditazione e che dovrebbe forse essere rimesso all'esame ed alla votazione dell'Assemblea.

S E M A . Non ho altro da aggiungere a quanto ho detto e non intendo sviluppare altri argomenti che avremo occasione di toccare in un successivo momento ed in Assemblea se saremo costretti a chiedere la rimesione ad essa del provvedimento.

F A B I A N I . Sono preoccupato perchè la Convenzione che s'intende approvare prevede una Commissione che è proprio contraria a certi principi di democrazia. Il fatto che si demandi al Presidente della Regione la nomina di due rappresentanti degli utenti e non si dica neppure se questi, o almeno uno di essi, debbano essere di lingua slovena, provoca una pesante assunzione di responsabilità di fronte ai diritti delle minoranze slovene del territorio di Trieste.

E questo non può passare sottovoce, signor Presidente, specialmente in un momento così critico di dibattiti sulla democratizzazione degli strumenti della RAI-TV. Per questa ragione, e cioè per il senso di responsabilità che dobbiamo avere verso i diritti delle minoranze, riteniamo che non solo si debba dare voto negativo al disegno di legge, ma si debba esigere anche un dibattito sul problema, per modo che ciascuno faccia conoscere le proprie posizioni e assuma le proprie responsabilità, in una materia che investe i principi irrinunciabili di democrazia e di libertà per le minoranze.

S I G N O R E L L O , *relatore*. Faccio solo presente che alla Camera dei deputati questo disegno di legge è stato approvato in Commissione e che lasciare la situazione così com'è mi sembra che non rechi vantaggio a nessuno; tanto più che il vero problema (e gli stessi interventi dei colleghi comunisti lo hanno sottolineato) si porrà in sede di riforma generale della Convenzione del 1952.

Faccio parte della Commissione parlamentare di vigilanza e sulla RAI-Radiotelevisione italiana spesso ci si chiede che tipo di controllo riusciamo ad esercitare, quale sia il nostro ruolo; voglio dire, in sostanza, che vi sono temi che vanno meditati, ed argomenti sui quali un sollecito intervento è indispensabile. Mi permetto, pertanto, di consigliare l'approvazione del presente disegno di legge, perchè, pure non rappresentando esso un eccezionale passo in avanti, consente tuttavia di regolare e per alcuni versi di migliorare l'attuale situazione. Vi è da auspicare, indubbiamente (ma non lo possiamo fare con una disposizione di legge) un miglioramento delle trasmissioni dal punto di vista qualitativo; vi è da auspicare — inoltre — che uno dei due utenti che sarà nominato dal Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia sia di lingua slovena. Su questo sono d'accordo; ma ho motivo di ritenere che se il provvedimento dovesse passare così com'è non chiuderemmo il problema: perfezioneremmo soltan-

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)37^a SEDUTA (13 maggio 1970)

to, ora, una certa situazione, lasciando aperta la possibilità che il problema venga discusso in modo molto più ampio e adeguato nel momento in cui si arriverà alla valutazione della Convenzione del 1952. Per tali ragioni, mi permetto di pregare i colleghi, se possibile, di non chiedere la rimessione del provvedimento in Assemblea.

P R E S I D E N T E . Di fronte all'eventualità di una richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge, sembrerebbe opportuno un breve rinvio, per appro-

fondire ulteriormente lo studio dell'intero problema.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI